



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONTRATTO D'AREA PER L'AREA DI CROTONE AI SENSI DELLA LEGGE 662/96 ART. 2 COMMA 2 o 3 LETT. F) DELLA DELIBERA CIPE DEL 21 MARZO 1997 PUNTO 3

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 nel mese di Marzo, a Palazzo Chigi

- ◆ La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ◆ Il Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione;
- ◆ Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- ◆ Il Ministero del Lavoro e, della Previdenza Sociale;
- ◆ Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- ◆ La Regione Calabria;
- ◆ La Provincia di Crotona;
- ◆ Il Comune di Crotona;
- ◆ La Prefettura di Crotona;
- ◆ Il Consorzio N.I. di Crotona;
- ◆ La CGIL Nazionale;
- ◆ La CISL Nazionale;
- ◆ La UIL Nazionale;
- ◆ La CGIL Provinciale;
- ◆ La CISL Provinciale;
- ◆ La UIL Provinciale;
- ◆ La Confindustria;
- ◆ L'Associazione Provinciale degli Industriali di Crotona;
- ◆ La CC.I.AA. di Crotona;
- ◆ Il Consorzio Crotona Sviluppo S.C.p.A.;
- ◆ La Enisud SpA;
- ◆ La LIOTTI SpA;
- ◆ La Società A.G.E.C. S.r.l.;
- ◆ La Società I.M.P. S.r.l.;

- ◆ *La Società Legno e Disegno D.I.;*
- ◆ *La Società Stait Complex S.r.l.;*
- ◆ *La Società Tresan Sud S.a.s.;*
- ◆ *La Società Cosmic S.n.c.;*
- ◆ *La Scicchitano Giovanni D.I.;*
- ◆ *La Cooperativa Confezioni C.M.C. a.r.l.;*
- ◆ *La Società Touring Sport Club s.n.c.;*
- ◆ *La Società Sarpi Umberto D.I.;*
- ◆ *La Editoriale Crotonese S.r.l.;*
- ◆ *La Scissors Design S.r.l.;*
- ◆ *World Mirror S.r.l.;*

VISTO l'articolo 2, comma 203 lett.f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina il Contratto d'area nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 punto 3 che disciplina i criteri, le modalità e le procedure di attivazione e sottoscrizione del Contratto d'area;

PRESO ATTO del Protocollo di Intesa sottoscritto il 4 ottobre 1993 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il Coordinamento delle iniziative in favore dell'occupazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Calabria, il Comune di Crotona, l'Asap, l'ENISUD SpA, l'Enichem SpA e le Organizzazioni Sindacali nell'ambito del quale sono definite la strategia complessiva d'intervento, le misure più urgenti da attivare con riferimento alla reindustrializzazione ed allo sviluppo dell'area, alla attivazione degli ammortizzatori sociali ed alle infrastrutture;

VISTA la nota del 07 aprile 1997 con cui le "rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del punto 3.3 della citata delibera CIPE, hanno inoltrato formale richiesta di attivare il Contratto d'area di Crotona ai fini della realizzazione di un programma d'interventi volto alla definizione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali ed alla creazione di nuova occupazione nell'area di Crotona;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del punto 3.3. della citata delibera CIPE, i soggetti promotori hanno provveduto a dare comunicazione alla Regione Calabria dell'intesa di attivare il Contratto d'area di Crotona;

VISTO il documento per la attivazione del Contratto d'Area di Crotona del 24 luglio 1997, predisposto ai sensi e per gli effetti del punto 3.7.1 della citata delibera CIPE, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, e trasmesso al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con nota prot. 1516-L del 12 settembre 1997;

VISTA la nota prot. n.° 4/6204/97 del 19 dicembre 1997 con cui il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha accertato la sussistenza dei requisiti necessari alla attivazione del Contratto d'area di cui al punto 3.7.1. della citata deliberazione CIPE;

CONSIDERATA l'indifferibile urgenza di procedere all'avvio della industrializzazione e reindustrializzazione per lo sviluppo nella area di Crotona in considerazione della situazione di forte arretramento economico produttivo dell'area e degli alti indici di disoccupazione;

CONSIDERATA la necessità, al fine della massima accelerazione temporale, di procedere in una prima fase alla stipula del Contratto d'area di Crotona relativamente a quei progetti già positivamente istruiti da finanziate con risorse pubbliche nazionali e comunitarie già stanziare;

**TANTO PREMesso E CONSIDERATO, LE PARTI
SOPRAINDICATE STIPULANO IL SEGUENTE**

CONTRATTO D'AREA

Articolo 1

Gli obiettivi del Contratto

La situazione sociale ed occupazionale dell'area di Crotona, già caratterizzata da un alto livello di disoccupazione, si è aggravata a seguito della chiusura delle attività produttive nel settore della chimica. A seguito di ciò si è definita, pertanto un'azione rivolta, da un lato, ad assicurare una soddisfacente gestione degli urgenti problemi occupazionali e,

dall'altro, a predisporre le condizioni per il riavvio di un permanente sviluppo industriale, mediante un programma fondato su tre linee di intervento: di sostegno al mercato del lavoro, di rafforzamento del comparto infrastrutturale, di avvio della reindustrializzazione dell'area mediante la promozione di nuove iniziative imprenditoriali.

Per la realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali quali la creazione di nuova occupazione è stato attivato e sottoscritto il presente Contratto d'area.

Questo contratto in prima fase prevede la realizzazione di 277 posti di lavoro a regime mediante investimenti che ammontano a 45,650 miliardi di lire; ma pone in essere gli strumenti della flessibilità riguardo gli strumenti amministrativi, i rapporti tra le parti sociali, pone attenzione alla sicurezza nel Controllo del territorio.

Articolo 2
Gli interventi da realizzare

Le iniziative imprenditoriali oggetto di questo Contratto costituiscono un primo insieme significativo, valido sotto l'aspetto industriale, in grado di favorire futuri sviluppi.

Le iniziative industriali, distinte per settore di attività, entità degli investimenti, entità dei finanziamenti accordati e relativa fonte ed occupazione prevista sono riportate nella tabella che segue:

SOCIETA'	ATTIVITA'	CODICE ISTAT 1991	INVESTIMENTI (L/mil)	CONTRIBUTI (L/mil)	A VALERE SU	TEMPI DI REALIZZ/mesi	OCCUPAZIONE a regime/n.
LIOTTI S.p.A.	Liquori e condimenti	15.91 15.87	3.918	2.959	Sovvenzione Globale	24	28
A.G.E.C. S.r.l.	Tipografia	22.22	7.908	6.196	Sovvenzione Globale	24	36
I.M.P. S.r.l.	Imballaggio materiale plastico	25.22	6.888	5.397	Sovvenzione Globale	24	16
TOURING sport club s.n.c.	Panetteria e formaggi tipici	15.81.1	1.246,5	915,8	L. 488	36	8
EDITORIALE Crotonese S.r.l.	Giornali, riviste e stampati	22.12	1.649,7	1.315,1	L. 488	36	6
TRESAN SUD s.n.c.	Apparecchi elettromedicali	33.10.1	2.065,0	1.678,0	L. 488	36	14
COOPERATIVA confezioni C.M.C. a.r.l.	Confezioni abbigliamento	18.24.3	698,1	570,5	L. 488	36	28
STAIT Complex S.r.l.	Arredamenti per ufficio	36.12.1	9.054	7.163,0	L. 488	36	40
LEGNO e disegno D.I.	falegnameria	36.14.1	869,2	712,8	L. 488	36	8
SCICCHITANO Giovanni D.I.	Lavorazione marmi	26.701	1.266,1	981	L. 488	36	5
COSMIC s.n.c.	Manufatti in carpenteria metallica	28.11	3.533,2	2.771,8	L. 488	36	49
SARPI Umberto D.I.	Confezioni abbigliamento	18.24.3	1.398,3	1.174,7	L. 488	36	8
SCISSONS design s.r.l.	Confezionamento tessuti	17.40.1	3.214,1	2.528,4	L. 488	36	16
WORLD Mirror s.r.l.	CD Rom e DVD Rom	22.15	1.942,1	1.568,2	L. 488	36	15
TOTALE			45.656,6	35.938,5			277

Articolo 3

Il Responsabile Unico e Crotona Sviluppo S.C.p.A.

1. Il Responsabile Unico è individuato nell'Amministrazione Provinciale di Crotona.

Al Responsabile Unico spettano le attribuzioni di cui al punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, nonché il compito di relazionare con cadenza semestrale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica circa l'avanzamento e l'attuazione del Contratto d'Area, evidenziando le azioni di verifica e di monitoraggio svolte.

Al Responsabile Unico competono inoltre i compiti stabiliti al punto 3.10 della citata delibera CIPE quanto alle erogazioni degli importi destinati alle singole iniziative ad esse attribuite a valere sui fondi CIPE.

Tale attività sarà esperita esclusivamente con riferimento ai protocolli aggiuntivi di questo contratto le cui risorse pubbliche destinate alle iniziative provengono, invece, da fonti diverse (L. 488/92 e Sovvenzione Globale).

Il Responsabile Unico si avvale dell'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 4 dell'Accordo tra le Amministrazioni sottoscritto il 12 febbraio 1998 (allegato 2 a questo Contratto); il Responsabile Unico si potrà avvalere di un Ufficio Tecnico composto da unità amministrative e tecniche provenienti dalle amministrazioni firmatarie dell'Accordo fra le amministrazioni di cui all'articolo 3 punto 4 dell'Accordo stesso (allegato 2).

I soggetti locali istituzionali e quelli promotori del presente Accordo concordano di dare vita, nell'ambito dell'Ufficio del Responsabile Unico, ad un Comitato permanente dei promotori con il compito di monitorare, verificare, orientare i contenuti del Contratto d'Area in coerenza con quanto previsto nella preintesa sottoscritta il 24 luglio 1997 e di adeguare a tal fine la Società di Promozione.

Articolo 4

Intesa fra le parti sociali, Accordo fra le Amministrazioni, Protocollo di legalità

Fanno parte integrante del presente Contratto d'area:

1. *l'intesa fra le parti sociali con la quale si intende creare condizioni contrattuali flessibili al fine di assicurare e migliorare le condizioni di sviluppo dell'economia e dell'apparato produttivo e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali. Tale intesa, costituita dall'allegato 1, è stata sottoscritta il giorno 2 marzo 1998 dalle Segreterie Provinciali CGIL, CISL, UIL di Crotone e dall'Associazione Provinciale degli Industriali di Crotone (allegato 1);*
2. *l'accordo fra le Amministrazioni che è finalizzato alla 'riduzione dei tempi per la realizzazione delle iniziative inserite nel Contratto d'area. Oggetto dell'accordo è:*
 - *la definizione degli adempimenti ed atti da adottare anche in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità;*
 - *l'individuazione dei termini entro i quali tali adempimenti ed atti dovranno essere espletati ed assunti dalle Amministrazioni firmatarie;*
 - *l'indicazione di rappresentanti delle suddette amministrazione delegati ad esprimerne la volontà.*

In concreto, l'accordo prefigura un percorso caratterizzato da tempi certi per giungere al rilascio di autorizzazioni, pareri, permessi e nulla osta, per la realizzazione delle iniziative inserite nel Contratto d'area, suddiviso in due fasi:

- *rilascio degli atti, pareri, autorizzazioni, ecc., da parte delle Amministrazioni competenti, da effettuarsi, sotto la responsabilità delle Amministrazioni competenti o del Responsabile Unico del Contratto d'Area ai sensi del punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, entro 30 giorni dalla richiesta;*
- *conferenza di servizi, da attivarsi nel caso in cui il termine indicato al punto precedente non sia stato rispettato e il Responsabile Unico non sia stato in grado di rimuovere le cause del ritardo. I termini della convocazione della conferenza di servizi sono stabiliti in 20 giorni; entro ulteriori 20 giorni la conferenza di servizi dovrà pervenire alla conclusione positiva dei procedimenti oggetto della convocazione.*








L'accordo fra le Amministrazioni è stato sottoscritto il 12 Febbraio 1998 (allegato 2);



















3. *il Protocollo di Legalità nel quale sono definiti gli interventi tesi ad assicurare:*

- *il rafforzamento del controllo del territorio attraverso l'utilizzazione di moderne tecnologie di sorveglianza e nel potenziamento degli uomini e dei mezzi delle forze di polizia;*
- *l'intensificazione dell'attività info-investigativa nel settore degli investimenti e degli appalti e nella istituzione di linee telefoniche dedicate alla pronta segnalazione di atti intimidatori verso cantieri e attività produttive;*
- *l'impulso dell'attività di controllo doganale, in materia di rispetto delle norme sul lavoro (avviamento, igiene e sicurezza, ecc.);*
- *prevenzione dei fenomeni di usura mediante il ricorso a strumenti di garanzia atti a facilitare l'accesso al credito.*

L'accordo indicato è stato sottoscritto il 19 dicembre 1997 (allegato 3).


SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO:

- ◆ *La Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Sottosegretario Dr. Enrico Micheli; *
- ◆ *Il Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione in persona del Coordinatore On. Gianfranco Borghini; *
- ◆ *Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in persona del Sottosegretario On. Isaia Sales *
- ◆ *Il Ministero del Lavoro e, della Previdenza Sociale in persona del Ministro On. Tiziano Treu; *
- ◆ *Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in persona del Ministro Dr. Pierluigi Bersani; *
- ◆ *La Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta Regionale ~~On. Giuseppe Nisticò~~; *
- ◆ *La Provincia di Crotona in persona del Presidente Dr. Carmine Talarico; *
- ◆ *Il Comune di Crotona in persona del Sindaco Prof. Pasquale Senatore; *
- ◆ *La Prefettura di Crotona in persona del Prefetto Dr. Paolo Calvo; *
- ◆ *Il Consorzio N.I. di Crotona in persona del Sub-Commissario Francesco Maria Lagani; *

- ◆ La CGIL Nazionale in persona dei Sigg.ri Walter Cerfeda e Angela Lana; 
- ◆ La CISL Nazionale in persona dei Sigg.ri Natale Forlani e Pasquale Inglisano; 
- ◆ La UIL Nazionale in persona dei Sigg.ri Paolo Pirani e Enzo Canettieri; 
- ◆ La CGIL Provinciale in persona del Sig. Francesco Mungari; 
- ◆ La CISL Provinciale in persona del Sig. Antonio Venneri; 
- ◆ La UIL Provinciale in persona del Sig. Mimmo Tomaino; 
- ◆ La Confindustria in persona del Dr. Luigi Siciliani, Dr. Giorgio Usai e Dr. Carlo Terraneo; 
- ◆ L'Associazione Provinciale degli Industriali di Crotone in persona del Presidente Dr. Francesco Graziani; 
- ◆ La CC.I.AA. di Crotone in persona del Presidente Dr. Napoleone Guido; 
- ◆ Il Consorzio Crotone Sviluppo S.C.p.A. in persona del Presidente Dr. Salvatore Foti; 
- ◆ La Enisud SpA in persona del Presidente Dr. Roberto Nobili; 
- ◆ La LIOTTI SpA in persona del Sig. Carmine Liotti; 
- ◆ La Società A.G.E.C. S.r.l in persona del Sig. Leonardo Papaiani; 
- ◆ La Società I.M.P. S.r.l. in persona del Sig. Morabito Giovanni; 
- ◆ La Società Legno e Disegno D.I.; 
- ◆ La Società Stait Complex S.r.l in persona del Dr. Palermo Vincenzo; 
- ◆ La Società Tresan Sud S.a.s. in persona del Sig. Emilio Trevisi; 
- ◆ La Società Cosmic S.n.c in persona del Sig. Laterza Giuseppe; 
- ◆ La Scicchitano Giovanni D.I.;
- ◆ La Cooperativa Confezioni C.M.G. a.r.l.;
- ◆ La Società Fouring Sport Club s.n.c. in persona del Sig. Villirillo Massimo; 
- ◆ La Società Sarpi Umberto D.I. in persona del Sig. Sarpi Umberto; 
- ◆ La Editoriale Crotonese S.r.l. in persona del Dr. Michele Proto; 
- ◆ La Scissors Design S.r.l. in persona di Vincenza Esposito; 
- ◆ World Mirror S.r.l. in persona del Sig. Mario Salvatore Zupo; 

Per approvazione:

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
Servizio Contrattazione Programmata - Il Direttore Generale Ing. Bruno
Bianconi



CONTRATTO D'AREA DELLA PROVINCIA DI CROTONE

**Intesa tra le Parti sociali
Delibera CIPE del 21 marzo 1997, art. 3.6**

INTRODUZIONE

Con il Patto per il Lavoro, sottoscritto il 24 settembre del 1996, Governo e Parti sociali, concordando sull'urgenza di attivare un piano straordinario per l'occupazione, hanno inteso dare corpo ad un documento che indicasse provvedimenti e strumenti per fronteggiare il problema del rilancio economico-produttivo del Mezzogiorno.

In tale spirito i soggetti firmatari del Patto in parola hanno introdotto e definito, tra gli altri, lo strumento dei Contratti d'area, cui è stato assegnato l'obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative produttive nelle aree a maggiore tensione occupazionale, garantendo, fra l'altro, velocità e certezza dell'azione amministrativa e relazioni sindacali particolarmente favorevoli.

A fronte di tale impegno, sancito dal Governo e dalle Parti sociali, ed in seguito alla pubblicazione della delibera CIPE del 21 marzo 1997 che ha dettato la disciplina della programmazione negoziata, Assindustria Crotone e CGIL-CISL-UIL provinciali, con nota del 7 aprile 1997, hanno attivato la procedura per la stipula del Contratto d'area di Crotone, in qualità di soggetti promotori ed ai sensi dell'art. 3.3 della citata delibera.

Verificata con nota del Ministero del Bilancio la sussistenza dei requisiti per la stipula del Contratto d'area, CGIL-CISL-UIL e ASSINDUSTRIA della provincia di Crotone hanno stabilito un calendario di incontri per concordare i contenuti di un accordo che, come previsto dalla citata delibera, sia qualificato dagli obiettivi e dai contenuti indicati nel Patto per il lavoro, e introduca elementi di flessibilità e condizioni vantaggiose per la realizzazione di nuovi insediamenti, ampliamenti di attività produttive esistenti, per nuovi livelli occupazionali.

[Handwritten signatures]

Crotone 2/3/98

PREMESSA

L'area di Crotona vive da diversi anni una profonda crisi produttiva ed occupazionale.

Le dismissioni delle grandi fabbriche, l'inevitabile contraccolpo economico sull'indotto presente nella provincia ed il conseguente allarmante calo occupazionale, hanno determinato la attivazione di strumenti in grado di favorire nuove iniziative produttive e consentire il raggiungimento di livelli occupazionali soddisfacenti.


Con la firma nel 1993 del Protocollo d'intesa di Palazzo Chigi, Governo, Istituzioni e Sindacato hanno individuato una strategia per favorire la ripresa produttiva ed occupazionale del territorio ed hanno assunto precisi impegni per la costituzione di un Consorzio di promozione di sviluppo.

In seguito alla dichiarazione di area di crisi dell'aprile del 1994 e con l'assegnazione di una sovvenzione globale per il territorio della provincia di Crotona, sono state mobilitate risorse finanziarie per promuovere nuovi insediamenti produttivi.

A cinque anni dagli Accordi di Palazzo Chigi, le Parti sociali firmatarie della presente intesa ritengono necessario ed urgente rafforzare il processo di reindustrializzazione del territorio della provincia di Crotona, anche attraverso la creazione di condizioni ambientali tali da attirare nuovi insediamenti produttivi e consolidare e ampliare gli insediamenti esistenti, creando nuova occupazione, favorendo il reinserimento delle maestranze espulse dal mondo del lavoro e sostenendo così l'economia locale in vista della sfida che la globalizzazione dei mercati comporterà.

Pertanto, premesso quanto sopra, il 1998 presso la sede dell'Associazione provinciale degli Industriali di Crotona si sono incontrati

l'Associazione degli Industriali di Crotona rappresentata dai Sigg.ri Francesco Graziani Presidente Assindustria, Antonio Argentieri Piuma Presidente della Piccola Industria, Salvatore Di Lascio, Sirio Vrenna, Antonio Pala, Raffaele Vrenna e Luigi D'Alessandro Vice Presidenti e



CONTRATTO D'AREA DELLA PROVINCIA DI CROTONE

**Intesa tra le Parti sociali
Delibera CIPE del 21 marzo 1997, art. 3.6**

INTRODUZIONE

Con il Patto per il Lavoro, sottoscritto il 24 settembre del 1996, Governo e Parti sociali, concordando sull'urgenza di attivare un piano straordinario per l'occupazione, hanno inteso dare corpo ad un documento che indicasse provvedimenti e strumenti per fronteggiare il problema del rilancio economico-produttivo del Mezzogiorno.

In tale spirito i soggetti firmatari del Patto in parola hanno introdotto e definito, tra gli altri, lo strumento dei Contratti d'area, cui è stato assegnato l'obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative produttive nelle aree a maggiore tensione occupazionale, garantendo, fra l'altro, velocità e certezza dell'azione amministrativa e relazioni sindacali particolarmente favorevoli.

A fronte di tale impegno, sancito dal Governo e dalle Parti sociali, ed in seguito alla pubblicazione della delibera CIPE del 21 marzo 1997 che ha dettato la disciplina della programmazione negoziata, Assindustria Crotone e CGIL-CISL-UIL provinciali, con nota del 7 aprile 1997, hanno attivato la procedura per la stipula del Contratto d'area di Crotone, in qualità di soggetti promotori ed ai sensi dell'art. 3.3 della citata delibera.

Verificata con nota del Ministero del Bilancio la sussistenza dei requisiti per la stipula del Contratto d'area, CGIL-CISL-UIL e ASSINDUSTRIA della provincia di Crotone hanno stabilito un calendario di incontri per concordare i contenuti di un accordo che, come previsto dalla citata delibera, sia qualificato dagli obiettivi e dai contenuti indicati nel Patto per il lavoro, e introduca elementi di flessibilità e condizioni vantaggiose per la realizzazione di nuovi insediamenti, ampliamenti di attività produttive esistenti, per nuovi livelli occupazionali.

[Handwritten signatures and date]
Crotone 2/3/98

dal Direttore Sig.a Daniela Rupert;


- la Cgil rappresentata dai Sigg.ri Franco Mungari Segretario Generale, Pasquale Aprigliano, Egidio Carbone e Amedeo Fantasia Segretari provinciali;
- la Cisl rappresentata dai Sigg.ri Antonio Venneri Segretario Generale, Giuseppe De Tursi e Gaetano Alosa Segretari provinciali;
- la Uil rappresentata dai Sigg.ri Mimmo Tomaino Segretario Generale, Francesco Ierardi e Francesco Pipita Segretari provinciali;

ed hanno sottoscritto il presente accordo, che fa parte integrante del Contratto d'area di Crotona.

Il Contratto d'area, così come definito nel Patto per il Lavoro e normato dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, prevedendo specifici accordi per velocizzare le procedure amministrative e per prevenire e reprimere fenomeni ed infiltrazioni criminose a danno del mondo produttivo, consente di attenuare le diseconomie presenti nell'area, di aumentare l'appetibilità del territorio per nuovi insediamenti e di consolidare e ampliare le attività esistenti.

Nello spirito concertativo che da sempre ha ispirato i rapporti tra i soggetti firmatari del presente accordo, l'Associazione provinciale degli industriali di Crotona e CGIL-CISL-UIL provinciali ritengono, altresì, necessario sostenere le opportunità di investimento nel territorio individuando ed attuando, per un periodo di tempo limitato, strumenti di alleggerimento del costo del lavoro, di flessibilizzazione della prestazione lavorativa e degli orari di lavoro per una maggiore e migliore utilizzazione degli impianti e di massimizzazione degli effetti occupazionali.

Pertanto, le Parti convengono che alle Aziende di nuovo insediamento c/o esistenti che procederanno ad ampliamenti dell'attività produttiva saranno applicati gli istituti contrattuali per le nuove assunzioni così come di seguito normati per un periodo sufficiente al raggiungimento delle condizioni di competitività della produzione.


The bottom of the document features four handwritten signatures. From left to right, they appear to be: a signature that is partially obscured and difficult to read; a signature that looks like 'Mungari'; a signature that looks like 'Venneri'; and a signature that looks like 'Tomaino'. There is a small number '3' written above the second signature.

ART. 1

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Le Parti convengono che le Aziende di nuova costituzione e/o le Aziende già esistenti che procedono a nuovi ampliamenti con nuove assunzioni potranno ricorrere al Contratto di formazione e lavoro (CFL), attribuendo un inquadramento di ingresso inferiore sino a due livelli rispetto all'inquadramento previsto per i lavoratori subordinati adibiti alle stesse mansioni. Detto inquadramento si applicherà per l'intera durata dei rapporti di formazione e lavoro e per i 12 mesi successivi alla trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato.

Le ore destinate ad addestramento dei lavoratori assunti con CFL, effettuate successivamente alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, saranno definite in un apposito programma aziendale concordato con le OO.SS. di Categoria e non saranno computate ai fini retributivi, fino ad un tetto massimo di 40 ore annue.

ART. 2

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per consentire una migliore organizzazione del lavoro e rispondere alle esigenze della produzione, le Parti convengono che le Aziende allocate nel territorio del Contratto d'area, previo esame congiunto tra le OO.SS. aziendali o di Categoria e le Aziende, potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987, oltre le causali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei seguenti limiti:

- il numero massimo di lavoratori assunti in base alla presente clausola non può superare il 20% dei dipendenti in forza nell'azienda assunti a tempo indeterminato;
- le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20, potranno assumere un numero di lavoratori a tempo determinato pari al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al massimo di 4.

ART. 3

APPRENDISTATO

La determinazione della durata dei rapporti di apprendistato che saranno realizzati nell'area è stabilita al valore massimo previsto dall'art. 16 Legge

[Handwritten signatures and marks]

n. 196 del 24 giugno 1997 e cioè quattro anni.

Quanto sopra in deroga alle previsioni dei CCNL con riferimento alle categorie professionali.

Le tabelle delle percentuali di paga per gli apprendisti assunti da aziende allcate nel territorio dove viene applicato il Contratto d'area sono le seguenti:

- per il primo anno: 60% del minimo tabellare del lavoratore qualificato;
- per il secondo anno: 75% del minimo tabellare del lavoratore qualificato
- per il terzo anno 85% del minimo tabellare del lavoratore qualificato
- per il quarto anno: 90% del minimo tabellare del lavoratore qualificato.

ART. 4

MORATORIA CONTRATTUALE

Limitatamente ai nuovi insediamenti industriali ed agli ampliamenti, è prevista una moratoria della contrattazione aziendale relativamente agli incrementi salariali per un massimo di un ciclo di contrattazione (4 anni) così come previsto dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

La moratoria decorre dall'avvio della produzione industriale nel singolo stabilimento.

ART. 5

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

Allo scopo di consentire l'adattamento dell'organizzazione produttiva alle esigenze di mercato che può presentare andamenti non uniformi nel corso dell'anno, le aziende e le OO.SS. aziendali o di Categoria, previo esame congiunto, potranno prevedere di:

- utilizzare l'orario contrattuale di lavoro su base annua o plurisettimanale anziché su base settimanale o giornaliera;
- adottare condizioni di orario flessibile, finalizzate ad un ampio utilizzo degli impianti in relazione alla domanda di mercato, mediante la

[Handwritten signatures and notes]

distribuzione su turni;

- assumere con contratti part-time, week-end e ad orario ridotto.
- ricorrere al lavoro straordinario in misura superiore rispetto a quanto previsto dai singoli CCNL.

ART. 6

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Si conviene, come ulteriore elemento di incentivazione all'assunzione di categorie protette, per tutte le imprese collocate nell'area, di promuovere l'adozione, da parte della CRI della Calabria, di una delibera che preveda l'assolvimento graduale, entro tre anni, degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio di cui alla L. 482/68 e successive modifiche.

ART. 7

CONTRATTI DI INSERIMENTO

Per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata o di lavoratori in Cigs (c. 9 art. 8 L. 407/90) ovvero in mobilità (c. 9 art. 25 e c. 4 art. 8 L. 223/91) ovvero di lavoratori che fruiscono del trattamento di disoccupazione speciale (art. 20 L. 223/91), verrà corrisposta, per un periodo fino a 36 mesi, la retribuzione equiparabile a quella prevista per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo.

Le Parti si attiveranno presso le competenti sedi istituzionali al fine di ottenere le modifiche dell'attuale disciplina regolativa in materia eventualmente necessarie per garantire l'applicazione dell'intesa di cui sopra.

ART. 8

STAGE E TIROCINI

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento professionale dei giovani, nonché forme di stage e tirocinio d'orientamento e professionale che prevedano l'alternanza di momenti formativi con

[Handwritten signatures and text]

l'esperienza lavorativa, in attuazione delle previsioni degli artt. 17 e 18 della legge 196/97.

ART. 9 BORSE DI STUDIO

Le Parti si impegnano inoltre a favorire, in via complementare, il ricorso, ex art. 9, commi 14/18 L. 236/93 e successive modificazioni, a borse di studio di durata pari a sei mesi.

ART. 10 DOMANDA ED OFFERTA DI PROFESSIONALITÀ

Le Parti, nell'ambito dell'Organismo Bilaterale Regionale, organismo paritetico costituito dalla Federazione Regionale fra le Associazioni Industriali della Calabria e Cgil Cisl Uil, promuoveranno la costituzione di un'apposito Comitato Paritetico per approfondire le problematiche relative alla formazione e per facilitare il reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'area di Crotona.

Allo scopo di promuovere la formazione di profili professionali aderenti alle reali esigenze del mercato del lavoro, il Comitato Paritetico si raccorderà con il modello nazionale di rilevazione dei fabbisogni formativi coordinato dall'O.B.N. costituito tra CONFINDUSTRIA e CGIL-CISL-UIL, ai sensi dell'accordo interconfederale.

ART. 11 VERIFICA

Le Parti, nello spirito concertativo cui si sono sempre ispirate per affrontare temi e azioni legate alla reindustrializzazione del territorio, convengono di verificare semestralmente l'applicazione del presente accordo.

[Handwritten signatures and dates]
CROTONA
2/3/88
Toumo